



## **COMUNICATO**

In merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 214/2011, Cassa Forense ritiene necessario precisare ai suoi iscritti che tale pronuncia non può comportare alcun effetto nei confronti dei pensionati che, anche per gli anni 2012 e 2013, hanno continuato a percepire integralmente l'adeguamento ISTAT delle pensioni, con le specifiche modalità previste dalla normativa previdenziale Forense. La norma oggi dichiarata incostituzionale, infatti, faceva espressamente riferimento al blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, "secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", non applicabile al sistema previdenziale Forense. Di conseguenza, anche i recenti provvedimenti governativi, relativi al riconoscimento di "una tantum" in esecuzione della pronuncia della Suprema Corte, non riguardano gli Avvocati pensionati del nostro Ente.

Il Presidente  
Avv. Nunzio Luciano